

PDF Eraser Free

N. 19787/2018

Tribunale di Bologna

Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE

Composto dai Magistrati

- Matilde Betti – Presidente
- Andrea Canepa – Giudice relatore
- Francesco Perrone – Giudice

Nel procedimento tra:

- _____ con l'Avv. Barbara Spinelli;

ricorrente;

contro

- **Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna;**

resistente;

con l'intervento del PM;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 31 dicembre 2018 (**il 30.12.18 era domenica**), il ricorrente, cittadino cubano, nata il 13/10/1968, ha proposto opposizione avverso il provvedimento BO0011226 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna, notificatogli in data 30.11. 2018 – con il quale gli veniva negato il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di forme complementari di protezione.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito; la Commissione Territoriale non si è costituita né ha inviato la documentazione di cui all'art. 35 bis comma 8 D. L.vo n. 25/2008.



Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

Dinanzi alla Commissione Territoriale il ricorrente, originario di Santiago de Cuba, a Cuba e trasferitosi a L'Avana all'età di dodici anni, di religione cattolica, ha dichiarato di essere sposato con Mena Garcia Milaine Regla, di essere padre della minore Brossard Mena Melanie de la Caridad, entrambe in Italia, di essere stato accusato di comportamento antisociale e di organizzazione della prostituzione e di essere stato arrestato il 5.1.2017 sulla base della Ley de Peligrosidad Social, legge che prevede una pena di 4 o 5 anni nel caso in cui non venga rispettato il termine, di 3 o 5 mesi, entro il quale una persona priva di occupazione è tenuta a reperire un'attività lavorativa; di essere stato detenuto per 15 giorni e poi rilasciato; che successivamente avrebbe partecipato ad alcune manifestazioni di protesta e di essere stato per questo minacciato all'inizio del 2018 dal capo di settore che gli avrebbe intimato di trovare un lavoro pena l'essere altrimenti imprigionato per 10 anni; di aver lasciato il paese il 22.4.2018 in aereo; di temere in caso di rientro di essere imprigionato per l'attività di protesta svolta.

La CT ha considerato le dichiarazioni del richiedente sugli elementi principali della domanda d'asilo non coerenti, non plausibili e non in linea con i parametri forniti dall'art. 3 comma 5 del D.lgs. n. 251 del 2007 in quanto il richiedente non avrebbe chiarito in maniera adeguata e sufficientemente dettagliata le circostanze e le ragioni alla base del presunto arresto e del successivo rilascio; sarebbe assente nella citata legge cubana qualsiasi riferimento alla previsione di un termine per reperire un'attività lavorativa; avrebbe fornito riferimenti vaghi e generici in merito al gruppo di contestatori di cui avrebbe fatto parte e alle minacce che avrebbe ricevuto dal capo-settore; non avrebbe, infine, saputo spiegare in maniera ragionevole il fatto che abbia potuto lasciare il paese in modo legale nonostante la Polizia ed il partito comunista fossero a conoscenza della sua partecipazione alle proteste.

L'organo amministrativo ha rilevato, pertanto, come le circostanze dallo stesso riportate non fossero riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra e agli artt. 7 e 8 D.Lgs. 251/2007, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D. Lgs. 251/2007, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario tali da richiedere la trasmissione degli atti al Questore per l'adozione di provvedimenti ex art. 5, comma 6, D. Lgs. 286/1998.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'istante lamentando che erroneamente la Commissione non avesse approfondito la sua storia personale e ritenuto non credibile il suo racconto e non avesse considerato le condizioni generali del proprio paese d'origine. La difesa ha chiesto, in via preliminare, l'annullamento del provvedimento impugnato e ha sollevato questione di costituzionalità relativa alla applicazione dell'art. 1 D.L. 113/2018, così come convertito in L. 132/2018e, nel merito, il riconoscimento della protezione internazionale o di quella c.d. umanitaria o il diritto di asilo.

All'udienza del 31 marzo 2021 la ricorrente, in parte con l'ausilio dell'interprete, dinanzi al giudice delegato appartenente all'ufficio del processo, ha testualmente dichiarato:

“Ho lasciato il mio Paese il 22 aprile 2018 in aereo, avevo il passaporto. Con me c'erano mia moglie e mia figlia. Sono giunto in Italia e precisamente a Milano, il 23 aprile 2018. Sono nato a Santiago de Cuba il 13.10.1968. Ho vissuto lì fino all'età di 12 anni e poi mi sono trasferito, prima con mia sorella maggiore che era insegnante di Biologia, a l'Isola della Joventù e poi a L'Havana. I miei trasferimenti erano dovuti a motivi di lavoro di mia sorella. Ho frequentato la scuola. Mi sono diplomato in una scuola tecnica. La mia famiglia era molto umile. Mio padre lavorava in una tipografia, mentre mia madre in una fabbrica di biscotti, sempre a Santiago de Cuba. Mio padre è morto nel 2002, non ho saputo la causa del suo decesso perché io in quel periodo mi trovavo a L'Havana. È morto all'improvviso, è caduto mentre camminava in strada, l'hanno portato in ospedale e lì è morto. Mia madre è viva, ha 86 anni compiuti il 19 marzo. Ho sette fratelli perché uno, l'anno scorso, è morto per un infortunio sul lavoro. Lui lavorava in una fabbrica di carbone e



PDF Eraser Free

deve aver respirato le esalazioni presenti in questa fabbrica, si è ammalato di cancro e poi è morto. Tutto è avvenuto molto velocemente. Ho anche altre due sorelle più piccole di me, entrambe si occupano adesso di mia madre. Preciso che mia madre si è sposata tre volte, mio padre è stato il terzo marito di mia madre. Dall'unione con mio padre mia madre ha avuto me e le mie due sorelle che ho indicato poc'anzi. Dal primo matrimonio mia madre ha avuto quella sorella insegnante di biologia che ho indicato prima e altri tre figli. Dal secondo matrimonio sono nati altri tre figli. Preciso ancora che in tutto eravamo 10 figli, ma ne sono morti tre: il primo figlio di mia madre è morto per un tumore alla gamba, lui ha rifiutato l'amputazione della gamba e così poi è morto, poi è morta una figlia nata dal secondo matrimonio, lei è morta all'età di 15 anni a L'Havana, probabilmente per un infarto a seguito di una discussione durante una festa. Non abitavamo tutti insieme ma comunque siamo andati tutti d'accordo soprattutto tra di noi figli. Io sono in contatto con le mie due sorelle che si occupano di mia madre, che poi sono proprio le figlie nate da mia madre e da mio padre. Io sono sposato con _____ non ricordo la data esatta del matrimonio, abbiamo una figlia che si chiama _____ nata nel 2014 a Cuba e poi un'altra figlia nata a settembre dell'anno scorso qui in Italia che si chiama _____. Preciso che mia moglie aveva già un primo figlio maschio nato da una sua precedente relazione, lui ha appena compiuto 15 anni, è qui in Italia con noi e si chiama _____. Io, poi, ho altri due figli, un maschio di 27 anni che vive qui a Bologna, e una femmina di 30 anni che vive in Piemonte, è sposata e ha due figli. Loro sono nati da madri diverse e sono arrivati in Italia vent'anni fa, appunto con le loro madri. Sono in contatto con loro telefonicamente visto che in questo periodo di pandemia non è possibile andare da loro per una visita. Sono cattolico meglio la mia religione è quella di Santeria afrocubana Yoruba, che ha precetti anche cristiani. Con l'ausilio del suddetto interprete, il ricorrente testualmente dichiara: AD: Per quali ragioni è partito da Cuba? Vuole raccontarmelo, per favore? R: io ho sempre avuto problemi con la Polizia, problemi che mi hanno spaventato. Io avevo paura che la mia famiglia potesse trovarsi indifesa. IO ero un dissidente e per questo perseguitato dalla Polizia. AD: MI può spiegare meglio quando e perché sono iniziati i suoi problemi con la Polizia? R: I miei problemi con la Polizia sono iniziati, come ho anche riportato nella memoria integrativa, quella scritta con l'interprete oggi qui presente, quando avevo all'incirca 17-18 anni e mi trovavo sulla spiaggia di Marasur a L'Havana. Avevo con me un dollaro che avevo trovato per strada nelle vicinanze degli alberghi collocati intorno alla discoteca dove mi trovavo. A Cuba era vietato per noi cittadini cubani tenere dollari. Uscito dalla discoteca la Polizia mi ha controllato e perquisito trovando questo dollaro nella mia tasca. La Polizia mi ha quindi arrestato e trattenuto in carcere per due giorni. Mi hanno poi rilasciato: mi avevano fatto firmare alcuni fogli, ma non mi è stata mai formulata una accusa né mi è stata data una spiegazione di quanto accaduto. ADR: io non sapevo che ci fosse questo divieto, ero molto giovane al tempo. ADR: sì, questa è stata la prima volta in cui sono stato arrestato. Il ricorrente riprende il racconto: ho subito poi un secondo arresto più o meno nello stesso periodo nella zona turistica dell'Havana. Io ed un mio amico stavamo parlando con una coppia di turisti, la Polizia ci ha visti, ha pensato che fossimo intenti in traffici poco leciti, ci ha fermato e perquisito, poi ci ha portato in un posto, in una stanza simile a quelle cabine di cemento poste lungo le strade in cui ci hanno fatto spogliare. Noi non avevamo nulla e quindi la Polizia scrisse un verbale e poi ci lasciò andare. Successivamente, nel 2002, ero stato incaricato di comprare delle uova per una persona che prepara vari dolci per la festa di Santa Barbara. La Polizia mi fermò e mi sequestrò le uova dicendo che ne avevo troppe, facendomi anche la multa di 100-200 pesos. La Polizia mi trattene per 2-3 giorni nella stazione di polizia nel quartiere di La Guinera. Anche in questo caso non c'era un'accusa vera e propria nei miei confronti se non quella, come mi fu detto, che avevo troppe uova. Poi nel 2003 sono stato arrestato un'altra volta: mi ero recato nel Municipio di Boyero per comprare un po' di galline e frattaglie e poi per fare ritorno a casa mi ero diretto alla stazione centrale degli autobus. La Polizia mi ha fermato mentre ero in fila. Io avevo un grande pacco, la Polizia mi ha fatto salire sulla sua macchina di servizio dicendomi che avevo una razione di cibo molto grande. Io ne avevo acquistato un po' per tutta la mia famiglia.



PDF Eraser Free

Sono stato trattenuto per una intera giornata e anche questa volta mi hanno irrogato una multa. E' difficile non ricevere multe quando si è arrestati. Poi sono stato rilasciato. Poi nel 2014, quando avevo la licenza di imbianchino e volevo avviare una mia attività, sono stato fermato dalla Polizia che mi ha confiscato il secchio di pittura di 20 litri dicendo che era una quantità eccessiva di materiale rispetto al lavoro che doversi eseguire. Quella era sola una scusa. E non è stata la prima volta nella quale la Polizia mi ha sottratto il materiale che mi serviva per il mio lavoro. Io così perdo i miei soldi, sia della mia licenza che del materiale. La mia licenza di imbianchino comportava che io pagassi allo Stato 80 peso al mese; l'avevo acquistata sempre nel 2014. Ho proseguito a lavorare come imbianchino, anche se con tutte queste difficoltà, fino alla fine quasi del 2015. ADR: NO, LA Polizia non ti lascia il tempo di spiegare la situazione, ti ferma, si appropriata di quello che hai, ti porta nei propri uffici e non ti comunica alcuna accusa, ti lascia poi solo nella stanza. Ti sanziona anche con una multa. Quello che ti viene concesso è che puoi pagare la multa dopo che ti hanno scarcerato. Questo è quello che è successo a me durante i miei arresti che ho raccontato poc'anzi. ADR: no, io non avevo un mio negozio quando lavoravo come imbianchino, acquistavo per conto mio la merce per i lavori che i clienti mi commissionavano. Il ricorrente riprende il racconto: mi ero stancato di questa situazione e così ho deciso di cambiare lavoro. Preciso che a Cuba c'è una legge che si chiama della pericolosità sociale (Ley de peligrosidad social) che considera pericolose le persone che non hanno un'attività lavorativa e che in ogni quartiere siano collocati alcuni delegati del partito comunista che vigilano sia sulla sicurezza della zona e sia le persone che ci vivono. Se le persone non lavorano, se vengono sorprese in possesso di troppe cose o prodotti sono considerate pericolose. C'è poi un flusso continuo di informazioni tra questi delegati di quartiere, la Polizia e il governo centrale. Credo che sempre secondo questa legge o secondo il delegato di quartiere si abbia un periodo di 2 o 5 mesi, a loro discrezione, per trovare un lavoro altrimenti ricevi un ammonimento. Io abitavo all'epoca nel quartiere di Santa Suarez a L'Havana e credo che il delegato del mio quartiere mi avesse preso di mira, mi controllasse. Così sono stato portato in caserma dalla Polizia che si è presentata a casa mia alle 5 del mattino.. Credo che fosse il 5 gennaio 2017. Mi trovavo in una cella piccolissima all'interno della quale erano presenti altre persone, una decina. Sono rimasto lì per 15 giorni senza poter parlare con la mia famiglia e senza potermi lavare. Sono stato accusato dal capo-settore di prostituzione, di rubare. Dopo la Polizia mi ha fatto firmare un foglio, dicendomi che il giudice aveva riconosciuto che io non avessi fatto nulla di male. ADR: sì, io sono stato portato in Tribunale dinanzi ad un giudice. ADR: sì, io ho riferito anche questa circostanza alla Commissione. L'avv. Spinelli precisa che tale circostanza è stata riportata nella memoria integrativa datata 21 dicembre 2018, nella memoria allegata al ricorso e redatta in occasione della presentazione dello stesso. ADR dell'avv. Spinelli: dopo 9 giorni di arresto sono stato condotto in Tribunale. C'era un giudice, quello della pubblica accusa, che mi voleva condannare a 4 anni di carcere. ADR dell'avv. Spinelli: io sono stato difeso da un avvocato d'ufficio. ADR dell'avv. Spinelli: l'arresto è avvenuto alle 5 del mattino, in casa c'era tutta la mia famiglia. Il figlio di mia moglie si accorse per primo dell'arrivo della Polizia che nell'occasione ricevette qualche spintone. Anche mia moglie ha assistito all'arresto. La bambina era troppo piccola per rendersi conto di quello che accadeva. Uscendo di casa provavo vergogna, c'erano i vicini che guardavano. ADR: a Cuba non puoi sceglierti l'avvocato che invece ti viene assegnato dallo Stato. ADR: è sempre il partito comunista che ti assegna gli avvocati che vengono pagati dallo Stato e quindi, sì, io penso che siano conniventi. ADR: no, la Polizia quando mi ha arrestato non aveva nessun mandato o ordine di arresto. ADR: no, io all'epoca non ero a conoscenza di questa legge, della necessità di avere un lavoro per non avere problemi. Sentivo dire in giro dalle persone che potevi essere arrestato o avere problemi con la Polizia se non avevi un lavoro. ADR: ho appreso dell'esistenza di questa legge quando sono andato in tribunale davanti ad un giudice. Questa legge è inumana, ADR: dell'avv. Spinelli: no, la Polizia non aveva alcun documento, alcun carteggio quando mi ha arrestato a casa. Non mi ha mostrato alcun documento. ADR: solo quando mi hanno scarcerato mi è stato fatto firmare un foglio. Un agente me lo ha mostrato e mi ha detto di firmarlo in modo che



PDF Eraser Free

poi sarei potuto uscire. ADR: ho letto solo una parte del foglio, quello che mi interessava, nel quale c'era scritto che non c'erano accuse nei miei confronti. Non vedevo l'ora di andar via da lì e così ho subito firmato e sono andato via. ADR: a casa mia alle 5 del mattino si sono presentati tutti, sia la Polizia che il capo-settore. ADR: Questo è avvenuto all'inizio del 2017, lei è partito nell'aprile del 2018. E' successo altro che l'ha costretto a partire? Si io ho conosciuto un uomo del mio quartiere che faceva parte di un gruppo di persone dissidenti, che cioè protestavano contro il partito. Erano soliti riunirsi in casa, nei parchi e scendere in piazza per manifestare contro le ingiustizie, come in un'occasione nella quale un'ambulante aveva subito arbitrariamente il sequestro della merce che vendeva dalla Polizia. ADR: sì, io ho partecipato a molte manifestazioni, non ricordo quante. Venivo controllato nel quartiere, la Polizia poteva anche arrestarti e imprigionarti per dieci anni. ADR: sì, la Polizia mi ha spintonato durante qualche manifestazione. La Polizia giungeva sul luogo della manifestazione con le camionette. ADR: durante queste manifestazioni non sono stato proprio arrestato più che altro fermato, trattenuto per poco tempo, spintonato contro le camionette per tenerci fermi fino alla fine delle proteste. ADR: in questo periodo lavoravo poco. Facevo l'imbianchino ma poco e poi io ero segnalato nella zona come dissidente e quindi le persone non mi davano tanto lavoro. ADR: mia moglie lavorava, aveva la sua attività di parrucchiera che io avevo anche aiutato ad avviare. Così grazie a lei la mia famiglia riusciva a mantenersi. ADR: io non posso dire il nome del mio amico dissidente, lui vive ancora a Cuba e so che potrebbe avere problemi se rivelassi la sua identità. ADR: no, non ho più contatti con questa persona, nel mio paese sei sempre sotto controllo, anche se usassi internet potrei essere rintracciato. Poi, ora mi dedico alla mia famiglia. ADR: il gruppo a cui ho preso parte non aveva un nome. Non è l'unico gruppo dissidente, ce ne sono altri ma tutti senza nome. Il gruppo riconosciuto era un gruppo di donne, las damas blancas, è un gruppo più organizzato. ADR: ci riunivamo nei luoghi più disparati, non avevamo un posto o un luogo fisso. e comunicavamo per telefono. Io avevo il soprannome "El Moro" così come gli altri membri del gruppo, tranne il capo. Mi ricordo altri soprannomi come Julito e Alberto. ADR: io ho deciso di aderire a questo gruppo perché non sopportavo più le ingiustizie, non sopportavo che la Polizia potesse in essere perquisizioni, sequestri o arresti illegali e comunque immotivati. AD: Come si svolgevano queste manifestazioni che lei ed il suo gruppo organizzavate? Le manifestazioni erano pacifiche ma a Cuba non sono ammesse proteste contro il Governo. Per questo poi interveniva la Polizia. Noi manifestavamo anche insieme al gruppo delle dame bianche. ADR: no io non avevo un ruolo specifico all'interno di questo gruppo. ADR: sì, io ho ricevuto minacce direttamente dal capo-settore, quello che controlla il quartiere. Lui mi ha detto che se avessi continuato a protestare mi avrebbe fatto imprigionare per dieci anni. ADR: questa minaccia me l'ha rivolta per strada e deve essere avvenuta nel mese di febbraio del 2018. Forse la minaccia si è verificata un'altra volta a casa mia, ora sono confuso. AD: Lei prima mi ha detto che non si ricorda a quante manifestazioni ha partecipato, ma le chiedo se si ricorda una manifestazione in particolare a cui ha partecipato? R: ricordo che nel mio quartiere che si chiama 10 ottobre ho partecipato ad una manifestazione svoltasi nel 2017, organizzata per protestare contro il black-out che sin dalla mattina aveva colpito il mio quartiere. E' stata una grande manifestazione, c'erano molte persone, non so dire quante, ma ricordo che sono sopraggiunti tre camion della Polizia. AD: Come si è conclusa questa manifestazione? R: la Polizia ha usato la forza, noi gridavamo, ma non usavamo violenza. ADR: non ero l'unico ad essere perseguitato dai capi-settore o dalla Polizia. Anche gli altri del gruppo sono stati spintonati dalla Polizia durante le manifestazioni. So che alcuni sono riusciti a fuggire mentre altri sono rimasti. ADR: no, non era facile uscire dal paese. ADR dell'avv. Spinelli: io sono riuscito a prendere l'aereo insieme alla mia famiglia perché non avevo precedenti penali, non avevo subito condanne e poi avevo un conoscente che lavorava nell'agenzia di viaggio. Non ho attirato più di tanto i controlli in aeroporto in quanto io in Italia avevo due figli che già vivevano qui. C'erano anche i miei nipoti. ADR: no, nessuno mi ha chiesto o ha controllato la mia situazione familiare in Italia al momento della mia partenza da Cuba. ADR dell'avv. Spinelli: il secondo fratello, Bernardo Morales Paneques, del secondo matrimonio di mia madre ha disertato il servizio



PDF Eraser Free

militare. So che lui si è anche unito ad un gruppo che ha organizzato un attentato a Fidel Castro. Io ero piccolo quando è successo, dovevano essere gli anni 70-80. So che è stato in carcere moltissimo tempo, credo abbia trascorso tutta la sua gioventù in carcere. Mia madre ha sofferto molto. IO all'età di 12 anni mi sono trasferito a L'Havana con mia sorella maggiore. Questo fratello è più grande di me di 17 anni e ora vive a Santiago di Cuba. Ho sue notizie tramite mia sorella. ADR dell'avv. Spinelli: sì, io credo che le vicende di mio fratello abbiano influenzato me e il mio percorso di vita. ADR: attualmente Cuba è cambiata, le persone possono viaggiare, ci sono accordi tra il paese e l'America. So che le proteste sono aumentate e per questo la Polizia è diventata maggiormente repressiva. Secondo me, quindi, la situazione è peggiorata. AD: Lei prima i ha raccontato dei suoi primi arresti nel 2002 e nel 2003 e poi dopo dieci anni o poco più dell'altro arresto tra il 2014 e il 2015. In questo arco temporale lei ha subito altri arresti o fermi o comunque trattenimenti da parte della Polizia? R: Può essere ma ora non ricordo sinceramente. ADR: io se dovessi tornare nel mio paese io sarei perseguitato, sono segnalato e subirei di nuovo quelle ingiustizie dalle quali ho cercato di fuggire. Se venissi arrestato la mia famiglia non potrebbe mantenersi. Mio figlio Jesson è rimasto traumatizzato dal mio arresto. Si mangia ancora le unghie, ha sofferto di diuresi notturne. Lo abbiamo fatto visitare anche da un psicologo. ADR: ricordo che appena giunti in Italia abbiamo portato Jesson da un medico, non ricorso se fosse solo dallo psicologo o da un medico. Mia moglie dovrebbe saperlo meglio. Da un anno sembra migliorato, però. ADR: sì, sto bene in salute. ADR: Ioela mia famiglia abitiamo in un appartamento qui a Bologna gestito dall'associazione "Mondo Donna". Il primo centro che ci ha accolto si trovava a Barricella, qui ho avuto modo di frequentare diversi corsi di formazione e anche di trovare lavoro. Inizialmente, ho fatto le pulizie in una ditta gastronomica a Casalecchio, non avevo il contratto, ho svolto questo lavoro, comunque, per poco tempo. Poi il primo contratto l'ho avuto come addetto carrellista nella provincia di Ferrara per circa 5-6 mesi, poi ho lavorato come facchino a San Giorgio di Piano per due-tre mesi. Questi lavori li ho trovati tramite l'agenzia di lavoro. Sin dalla primavera del 2020 lavoro come addetto alle pulizie presso un mattatoio "Loren Carni" a Malalbergo.

ADR: il contratto mi è stato più volte prorogato, ma è a tempo parziale, dovrei lavorare 6 ore al giorno per sei giorni, ma invece mi fanno lavorare dalle 7 del mattino fino alle 18:30/19:00, praticamente tutti i sei giorni. Dovrei avere anche due ore di pausa ma invece non me le concedono interamente. ADR: no, grazie non voglio aggiungere altro. Forse potrei ma ora ho la testa in confusione.

Agli atti risulta prodotta la seguente documentazione: lettera di incarico; relazione sociale sul nucleo familiare; estratto di nascita di tutti i componenti del nucleo familiare; verbale di audizione della coniuge; certificato di nascita della minore ;
relazione sociale del centro di accoglienza del 23.3.2021; attestato di formazione professionale; attestato di formazione linguistica (italiano A2); contratti di lavoro pregressi; ultima proroga contrattuale in scadenza al 30.6.2021; estratto contributivo INPS del ricorrente; estratto contributivo INPS della coniuge; certificato di iscrizione scolastica 2021 relativo ai figli; verbale di udienza della coniuge nel procedimento R.G. 19788/2018; documentazione relativa alla richiesta di protezione internazionale da parte della suocera e della cognata.

In relazione al merito delle dichiarazioni del ricorrente nell'esaminare la domanda di protezione internazionale, basandosi tra l'altro sull'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'UE alle direttive 2004/83/CE e 2005/85/CE, occorre seguire un approccio strutturato e bifasico distinguendo la fase della raccolta degli elementi di prova offerti dal richiedente con la cooperazione del giudice, da quella della valutazione probatoria dei suddetti elementi (cfr. CGUE nella sentenza M. vs. Ministero della Giustizia C- 277/11 del 22 novembre 2012). Circa la prima fase, lo Stato Italiano, nel trasporre la direttiva 2004/83/CE ha previsto in base all'art. 3, comma 5 del decreto qualifiche nr. 251 del 2007 che qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi possono essere



considerati veritieri solo quando l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che il richiedente a) ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile. Il contenuto dei parametri sub c) ed e) sopra indicati già evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall'assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del Paese quando il complessivo quadro assertivo e probatorio fornito non sia esauriente, ma la relativa subordinazione, tout court, al giudizio di veridicità della narrazione alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca: Sez. 6, 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Sez.6, 10/5/2011, n. 10202) non appare legittimamente predicabile (Corte di Cassazione, ordinanza n. 8819/2020, Sezione terza civile).

Ebbene, il ricorrente ha presentato tempestivamente la domanda di protezione, ha fornito tutti gli elementi in suo possesso per motivare la domanda, integrando documentazione sia nella precedente fase amministrativa che nell'attuale giudiziaria. Non c'è dubbio, inoltre, che nel corso delle audizioni il ricorrente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, rispondendo puntualmente ad ogni domanda posta e fornendo complessivamente, in conclusione, dichiarazioni coerenti, plausibili e non contraddittorie. Invero, in relazione all'unica contraddizione interna al racconto prestato dal ricorrente nelle due diverse sedi d'audizione (*si, io ho ricevuto minacce direttamente dal capo-settore, quello che controlla il quartiere. Lui mi ha detto che se avessi continuato a protestare mi avrebbe fatto imprigionare per dieci anni. ADR: questa minaccia me l'ha rivolta per strada e deve essere avvenuta nel mese di febbraio del 2018. Forse la minaccia si è verificata un'altra volta a casa mia, ora sono confuso*) la Suprema Corte, nella recentissima ordinanza 24183/2020, si è nuovamente pronunciata sul significato dell'espressione «è, in generale, attendibile» di cui all'art. 3, co. 5, lett. e) del d.lgs. 251/2007, affermando che «pur senza escludere, in astratto, che una specifica incongruenza relativa anche soltanto ad un profilo accessorio possa, per il ruolo specifico della circostanza narrata, inficiare del tutto la valutazione di credibilità del ricorrente la norma, ponendo come condizione che il racconto sia “in generale, attendibile” non può che essere intesa nel senso di ritenere sufficiente che il racconto sia credibile “nell'insieme” – e dunque, attribuendo alle parole il loro esatto valore semantico, e cioè all'inciso “in generale” quello di “complessivamente” o “globalmente”». Ne consegue che il narrato del ricorrente è da considerarsi “in generale, attendibile”, senza che questa sola contraddizione possa inficiarne la credibilità. Infine, dal confronto del verbale delle dichiarazioni rese in sede giudiziale dalla coniuge, anch'ella ricorrente in un procedimento di protezione internazionale di fronte questa Sezione e depositate dal difensore in atti al presente procedimento, emerge la mancanza di identità delle accuse alla base dell'arresto subito dal ricorrente in data 5 gennaio 2017. Invero, mentre il ricorrente afferma: *”sono stato accusato dal capo-settore di prostituzione, di rubare”*, sua moglie dichiara: *“lo hanno accusato di prostituzione, di non lavorare e di traffico di droga”*. Tuttavia, entrambi dichiarano che le accuse mosse fossero solo un pretesto, e che la detenzione fosse dovuta alla mancanza di lavoro del ricorrente (cfr. verbale ricorrente: *“io all'epoca non ero a conoscenza di questa legge, della necessità di avere un lavoro per non avere problemi. Sentivo dire in giro dalle persone che potevi essere arrestato o avere problemi con la Polizia se non avevi un lavoro. ADR: ho appreso dell'esistenza di questa legge quando sono andato in tribunale davanti ad un giudice”* e cfr. verbale moglie: *“secondo me volevano incastrare mio marito. Io poi sono andata dalla Polizia a dire che mio marito non aveva fatto nulla di male, che l'unica cosa era la mancanza di lavoro ma non altro [...]: in tutto il mio paese esiste una legge, che viene chiamata di pericolosità sociale in base alla quale chi non ha un lavoro è considerato socialmente pericoloso e può essere arrestato. Se vieni notato nei pressi anche della tua casa intento a non fare nulla vieni perseguitato. Mio marito era costretto ad uscire di casa molto presto per andare a cercare il lavoro*



e non farsi notare”). Entrambi dichiarano inoltre che la polizia avrebbe fatto irruzione in casa senza un mandato d’arresto, e che il ricorrente sarebbe stato detenuto senza che fosse stato lui fatto firmare o quantomeno visionare documento alcuno. Ne consegue che è possibile ritenere plausibile, in assenza della formalizzazione delle accuse a carico del ricorrente, accuse evidentemente pretestuose, ed in presenza, invece, di comunicazioni avvenute solo oralmente da parte soggetti diversi al ricorrente ed a sua moglie, che le ragioni dell’arresto siano state rappresentate difformemente ai due coniugi. A proposito, la Corte di cassazione, con recente ordinanza 22527/2020, ha affermato che l’art. 3, co. 5, d.lgs. 251/2007 prevede, come doverosa, una valutazione complessiva e non atomistica della narrazione ed una generale attendibilità del richiedente asilo, rispetto alla quale deve essere valorizzato anche il beneficio del dubbio, e che incombe al giudice, nell’esercizio del detto potere-dovere di cooperazione, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi. In ottemperanza a tale dovere, e al fine di corroborare le dichiarazioni del ricorrente, rileva il Collegio che secondo la Commissione cubana per i diritti umani e la riconciliazione nazionale (Cuban Commission for Human Rights and National Reconciliation), ***“le forze dell’ordine raramente presentano il mandato di arresto e, in alcuni casi, le persone vengono rilasciate dopo aver ricevuto avvertimenti ufficiali che i pubblici ministeri possono utilizzare successivamente, in eventuali processi, come prova per dimostrare un modello di comportamento “criminale”***(HRW, World Report 2020 - Cuba, 14 January 2020, <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/cuba>).

Tanto premesso, ritiene il Collegio, alla luce dell’istruttoria, che le motivazioni della Commissione territoriale, poste a fondamento del provvedimento impugnato, non siano condivisibili e che, pertanto, il ricorso sia fondato.

In diritto va premesso che ai sensi del primo comma dell’articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, il termine «rifugiato» si applica ad ogni individuo che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”. L’articolo 2, lettera c), della direttiva qualifiche (2004/83/CE) prevede che per “rifugiato” si intende un “cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l’articolo 12”. La normativa interna italiana recepisce tutti contenuti sopra citati: l’art. 2 del D.L.vo n. 251 del 2007 definisce il concetto di “rifugiato” come il “cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno (...)”.

Orbene, è opportuno esaminare tutti gli elementi contenuti nella definizione delle citate norme, al fine di identificarne l’eventuale sussistenza nel caso di specie.

Secondo la Suprema Corte “un requisito essenziale per il riconoscimento dello “status” di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d’origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il ricorrente, interrogato circa i rischi di rientro in patria, dichiara: *“io se dovessi tornare nel mio paese io sarei perseguitato, sono segnalato e subirei di nuovo quelle ingiustizie dalle quali ho cercato di fuggire. Se venissi arrestato la mia famiglia non potrebbe mantenersi. Miofiglio Jesson è rimasto traumatizzato dal mio arresto”*. In merito, circa l’aspetto



PDF Eraser Free

soggettivo, il timore può essere definito come uno stato di angoscia provocato da un danno imminente, a prescindere che la minaccia sia reale o immaginaria. L'aspetto soggettivo è perciò correlato al timore provato dal ricorrente. Va sottolineato che le reazioni psicologiche sono diverse fra i vari individui, anche a fronte della stessa situazione. L'esperienza del timore è connessa intrinsecamente a fattori quali personalità, età, appartenenza socio-culturale nonché precedenti esperienze del richiedente. Poiché il timore del richiedente di fronte alla prospettiva di rientro nel proprio paese può derivare da una varietà di motivi, non è detto che tutti i motivi siano correlati alla persecuzione ai sensi della Direttiva Qualifiche. Inoltre, non è necessario stabilire che il timore di persecuzione sia un motivo predominante del richiedente, ma basta che tale timore sussista (EASO, Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale, 2018 https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-Guide-for-international-protection_IT.pdf). Circa l'aspetto oggettivo, è necessario capire se la vicenda, al di là di timori pur credibili ma solo soggettivi e non idonei a fondare alcuna forma di protezione, non nasconda invece una effettiva storia di persecuzione ovvero una effettiva vulnerabilità. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati (Cass. 18353/2006) e il timore nutrito dal richiedente 'deve pur sempre essere «fondato», ossia basato su presupposti logici e razionali' (Cass. Sez. 1, n. 13088/2019). Nel caso di specie, non vi è dubbio che il ricorrente abbia provato anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati, che la persecuzione temuta sia "personale e diretta", e che risultino integrati tanto gli aspetti soggettivi quanto quelli oggettivi del timore, anche alla luce delle pregresse esperienze narrate.

Accertata, quindi, l'esistenza di un fondato timore, è ora necessario comprendere l'origine del timore stesso. Questo può invero consistere in atti e altre forme di limitazione/violazione di diritti e libertà che non necessariamente arrivano, tuttavia, ad integrare il concetto di persecuzione. Il termine «persecuzione», invero, non è definito nella convenzione di Ginevra: il concetto risulta flessibile, adattabile e sufficientemente aperto così da riflettere la mutevolezza delle forme di persecuzione.

L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva enuncia: "Gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra, devono: a. essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU; oppure b. costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)".

L'articolo 9, paragrafo 2, prevede poi che "(g)li atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) Atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale: gli atti di violenza fisica o psichica configurano una persecuzione se sono di intensità tale da violare in maniera sostanziale l'integrità fisica di una persona o la sua capacità di prendere decisioni in modo indipendente; b) Provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) Azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie".

Gli artt. 7 e 8 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251, prevedono che gli atti di persecuzione devono a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a); mentre il secondo comma dell'art. 8 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere.

Nel caso di specie, si riscontra l'assenza di uno o più atti sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali. E' necessario perciò domandarsi se gli atti che il ricorrente dichiara di aver subito nel tempo da parte del governo cubano possano "costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto violazione grave dei diritti



PDF Eraser Free

umani fondamentali”. A tal proposito, ritiene il Collegio di doverli rappresentare tutti nella loro successione temporale, al fine di valutarne l’effetto complessivo esercitato da questi sulla vita del ricorrente. Questi dichiara in giudizio:

- “A 15 anni avevo con me un dollaro che avevo trovato per strada nelle vicinanze degli alberghi collocati intorno alla discoteca dove mi trovavo. A Cuba era vietato per noi cittadini cubani tenere dollari. Uscito dalla discoteca la Polizia mi ha controllato e perquisito trovando questo dollaro nella mia tasca. **La Polizia mi ha quindi arrestato e trattenuto in carcere per due giorni. Mi hanno poi rilasciato: mi avevano fatto firmare alcuni fogli, ma non mi è stata mai formulata una accusa né mi è stata data una spiegazione di quanto accaduto**”;
- “più o meno nello stesso periodo nella zona turistica dell’Havana. Io ed un mio amico stavamo parlando con una coppia di turisti, la Polizia ci ha visti, ha pensato che fossimo intenti in traffici poco leciti, **ci ha fermato e perquisito, poi ci ha portato in un posto, in una stanza simile a quelle cabine di cemento poste lungo le strade in cui ci hanno fatto spogliare. Noi non avevamo nulla e quindi la Polizia scrisse un verbale e poi ci lasciò andare**”;
- “nel 2002, ero stato incaricato di comprare delle uova per una persona che preparava i dolci per la festa di Santa Barbara. La Polizia mi fermò e mi sequestrò le uova dicendo che ne avevo troppe, facendomi anche la multa di 100-200 pesos. **La Polizia mi trattenne per 2-3 giorni nella stazione di polizia nel quartiere di La Guinera. Anche in questo caso non c’era un’accusa vera e propria nei miei confronti se non quella, come mi fu detto, che avevo troppe uova**”;
- “nel 2003 sono stato arrestato un’altra volta: mi ero recato nel Municipio di Boyero per comprare un po’ di galline e frattaglie e poi per fare ritorno a casa mi ero diretto alla stazione centrale degli autobus. **La Polizia mi ha fermato mentre ero in fila. Io avevo un grande pacco, la Polizia mi ha fatto salire sulla sua macchina di servizio dicendomi che avevo una razione di cibo molto grande. Io ne avevo acquistato un po’ per tutta la mia famiglia. Sono stato trattenuto per una intera giornata e anche questa volta mi hanno irrogato una multa. E’ difficile non ricevere multe quando si è arrestati. Poi sono stato rilasciato**”;
- “nel 2014, quando avevo la licenza di imbianchino e volevo avviare una mia attività, sono stato fermato dalla Polizia che mi ha confiscato il secchio di pittura di 20 litri dicendo che era una quantità eccessiva di materiale rispetto al lavoro che doversi eseguire”;
- “sono stato portato in caserma dalla Polizia che si è presentata a casa mia alle 5 del mattino.. Credo che fosse il 5 gennaio 2017. **Mi trovavo in una cella piccolissima all’interno della quale erano presenti altre persone, una decina. Sono rimasto lì per 15 giorni senza poter parlare con la mia famiglia e senza potermi lavare. Sono stato accusato dal capo-settore di prostituzione, di rubare. Dopo la Polizia mi ha fatto firmare un foglio, dicendomi che il giudice aveva riconosciuto che io non avessi fatto nulla di male**”.

Ritiene il Collegio che i fermi e gli arresti subiti nel tempo, eseguiti in assenza di un mandato, privi della formalizzazione delle accuse, e senza che il ricorrente abbia mai commesso alcun reato, possano considerarsi atti, seppur di bassa intensità - trattandosi per lo più di fermi temporanei, di una pervasività tale da impedire al ricorrente l’esercizio delle proprie libertà democratiche e dei propri diritti, primo tra tutti quello alla libertà ed alla sicurezza (art. 4 CEDU, che prevede al co. 2 che ‘ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa elevata a suo carico) e ad un processo equo (art. 6 CEDU, che prevede al co. 3 anche che ‘ogni accusato ha diritto a essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e



dei motivi dell'accusa elevata a suo carico) siano assimilabili a persecuzione nel senso di violazione di un diritto umano fondamentale, in quanto considerate come la somma di diverse misure il cui impatto eserciterebbe sul richiedente un effetto analogo.

Ai sensi dell'art. 5 del D.L.vo n. 251 del 2007, responsabili della persecuzione rilevante anche ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione. A tal proposito, ricorrente dichiara di aver sempre avuto problemi con la polizia e con il "capo - settore". Ebbene, sul punto, la Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 24250/2020, ha affermato che il riferimento allo «Stato» contenuto nell'art. 5, lett. a) del d.lgs. 251/2007 deve essere inteso per ragioni «logiche, sistematiche e storiche», non come Stato-ordinamento, ma come Stato-apparato, vale a dire come il «complesso delle autorità, delle persone e delle organizzazioni cui lo Stato-ordinamento attribuisce il potere di compiere gli atti giuridici e le attività materiali per il perseguimento dei propri fini istituzionali». Ne consegue che nel caso di specie non è valutabile la protezione da parte dello Stato essendo lo Stato stesso l'agente persecutore.

Per quel che riguarda, infine, il nesso con uno dei motivi contemplati dalla Convenzione di Ginevra, dichiara il ricorrente: *"io ho sempre avuto problemi con la Polizia, problemi che mi hanno spaventato. Io avevo paura che la mia famiglia potesse trovarsi indifesa. Io ero un dissidente e per questo perseguitato dalla Polizia"*. Interrogato nel merito della sua attività politica, specifica: *"ho conosciuto un uomo del mio quartiere che faceva parte di un gruppo di persone dissidenti, che cioè protestavano contro il partito. [...] ho deciso di aderire a questo gruppo perché non sopportavo più le ingiustizie, non sopportavo che la Polizia ponesse in essere perquisizioni, sequestri o arresti illegali e comunque immotivati. io ho ricevuto minacce direttamente dal capo-settore, quello che controlla il quartiere. Lui mi ha detto che se avessi continuato a protestare mi avrebbe fatto imprigionare per dieci anni"*. Sulla sua partecipazione diretta alle attività del gruppo, dichiara: *"[...] sì, io ho partecipato a molte manifestazioni, non ricordo quante. Venivo controllato nel quartiere, la Polizia poteva anche arrestarti e imprigionarti per dieci anni. [...] la Polizia mi ha spintonato durante qualche manifestazione. La Polizia giungeva sul luogo della manifestazione con le camionette. [...] durante queste manifestazioni non sono stato proprio arrestato più che altro fermato, trattenuto per poco tempo, spintonato contro le camionette per tenerci fermi fino alla fine delle proteste"*.

Le Linee Guida UNHCR sulla Protezione Internazionale n. 1 (7 maggio 2002 HCR/GIP/02/01) specificano circa la persecuzione per opinione politica: *"in base a tale fattispecie un richiedente deve mostrare di avere un fondato timore di essere perseguitato a causa delle proprie opinioni politiche (di solito diverse da quelle del governo o di parti della società) o per l'attribuzione di tali opinioni. L'opinione politica dovrebbe essere intesa in senso lato, in modo da ricomprendere ogni opinione o argomento nel quale possono essere coinvolti apparati di Stato, governo, società o politica. La fattispecie comprenderebbe inoltre un comportamento non conformista che conduce il persecutore a imputare un'opinione politica a lui o a lei. In questo senso non vi è un'inerente attività politica o non politica come tale, ma il contesto del caso dovrebbe determinare la sua natura. Una domanda inoltrata sulla base dell'opinione politica presuppone comunque che il richiedente abbia, o si presume che abbia, opinioni non tollerate dalle autorità o dalla società, che siano critiche delle loro politiche, tradizioni o metodi. Essa presuppone inoltre che tali opinioni siano giunte o potrebbero giungere alla conoscenza delle autorità o di rilevanti parti della società, o siano attribuite loro dal richiedente. Non è sempre necessario aver espresso una simile opinione o aver già subito qualche forma di discriminazione o persecuzione. In tali casi la prova del fondato timore sarebbe basata su una valutazione delle conseguenze che un richiedente con determinate caratteristiche dovrebbe affrontare se lui o lei fossero rimpatriati"* (UNHCR, Linee Guida n. 1, 2002 <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513ca474>).



PDF Eraser Free

E' sulla base di queste considerazioni che il Collegio ritiene di dover valutare la definizione di **"dissidente"** che il ricorrente offre di se stesso. Questi infatti dichiara: *"preciso che a Cuba c'è una legge che si chiama della pericolosità sociale (Ley de peligrosidad social) che considera pericolose le persone che non hanno un'attività lavorativa e che in ogni quartiere siano collocati alcuni delegati del partito comunista che vigilano sia sulla sicurezza della zona e sia le persone che ci vivono. Se le persone non lavorano, se vengono sorprese in possesso di troppe cose o prodotti sono considerate pericolose. C'è poi un flusso continuo di informazioni tra questi delegati di quartiere, la Polizia e il governo centrale. Credo che sempre secondo questa legge o secondo il delegato di quartiere si abbia un periodo di 2 o 5 mesi, a loro discrezione, per trovare un lavoro altrimenti ricevi un ammonimento. Io abitavo all'epoca nel quartiere di Santa Suarez a L'Havana e credo che il delegato del mio quartiere mi avesse preso di mira, mi controllasse"*.

Anche il difensore specifica sul punto che il ricorrente: *"era considerato a Cuba non uno spione, non un media-attivista, ma molto più banalmente un parassita sociale, che in quanto tale non era conforme alla morale socialista e dunque con la sua visione capitalista della società ne danneggiava il buon funzionamento"*.

In ottemperanza del dovere di cooperazione istruttoria che gli artt.3 del D.Lgs. n.251 del 2007 ed 8 del D.Lgs. n.25 del 2008 pongono a carico del giudice (Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 15215/20; depositata il 16 luglio 2020; Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 25536/20; depositata il 12 novembre 2020), il Collegio ha ritenuto opportuno acquisire COI circa l'atteggiamento dello Stato Cubano nei confronti di chi rimane privo di attività lavorativa, ed in generale del concetto di **"pericolosità sociale"** che il ricorrente pone alla base dei fermi subiti lungo gli anni, al fine di individuare le circostanze che possano portare l'autorità ad identificare un cittadino quale **"dissidente"**.

Sul concetto di "pericolosità sociale", dalle fonti consultate risulta che l' articolo 73 del codice penale cubano preveda l'**applicabilità delle misure di prevenzione ai "parassiti sociali" ed a chiunque "violò la morale socialista"**. A queste persone sono applicabili misure le quali l'ammonimento, l'inserimento forzato in un collettivo di lavoro o finanche la privazione della libertà personale (Codice Penale Cubano, art. 73 ss.). Un report del 2019 del Dipartimento di Stato statunitense riferisce che la legge cubana prevede una sorta di **detenzione "preventiva"** per un massimo di quattro anni **nei confronti di chi, pur non avendo mai commesso alcun reato, venga dichiarato pericoloso. Tale qualificazione si fonda sul concetto di "pericolosità pre-criminale"** presente nell'ordinamento cubano e definita come la **"particolare propensione di una persona a commettere crimini, dimostrata da una condotta in palese contraddizione con le norme socialiste."** **Utilizzato principalmente come strumento per controllare comportamenti "antisociali"**, come l'abuso di sostanze o la prostituzione, le autorità utilizzano tale detenzione contro i dissidenti politici. Diverse organizzazioni per i diritti umani, tra cui l'ONG spagnola Cuban Prisoners' Defenders, hanno pubblicato gli elenchi dei prigionieri politici che sono in carcere con l'accusa di "pericolosità pre-criminale" (USDOS, 2019 Country Reports on Human Rights Practices: Cuba, 11 March 2020, <https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/>).

Circa la definizione di dissidente, le fonti riportano che *"storicamente la definizione di dissidente politico nel contesto cubano si riferisce agli attivisti dell'op-posizione anticastrista, considerati direttamente o indirettamente supportati e finanziati dagli Stati Uniti nel loro tentativo di destabilizzare il regime di Castro. Oggi la definizione di dissidente si riferisce a chiunque pretenda maggiore democrazia e critichi l'operato del governo e del Partito Comunista"* (HRW, World Report 2020 - Cuba, 14 January 2020, <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/cuba>). Nel rapporto governativo di ACCORD si cita un articolo del "Diario de Cuba", del 5 aprile 2017, in cui viene chiaramente esposto come in maniera molto facile qualsiasi cittadino possa essere identificato come dissidente: *"Lo status di 'dissidente' non è il prodotto di alcun calcolo coerente. Non si riferisce a una particolare affiliazione o un credo specifico. Non deriva necessariamente da un primordiale odio per ciò che chiamano "rivoluzione"*.



PDF Eraser Free

*È un abuso quotidiano, una delusione accumulata, umiliazione insopportabile e, soprattutto, possibilità, che trasformano un semplice cittadino in un dissidente. Non hai bisogno di leggere Havel, ma piuttosto di essere vittima di uno sfratto. Né ti serve abbracciare le idee di Adam Smith, ma piuttosto assistere ad un atto di ripudio perpetrato contro un compagno di classe. Non devi nemmeno allenarti con la CIA. È sufficiente scorgere, come un comunista onesto (e ce ne sono molti) la tremenda distanza tra utopia e realtà. In un paese in cui il fingere e l'opportunismo sono tratti distintivi della psicologia nazionale, non hai bisogno della preparazione di un eroe per diventare un dissidente: il giovane insegnante, lottando contro il dogma e la stanchezza che incoraggia il pensiero critico nelle sue classi; l'attivista che combatte ogni giorno con i burocrati locali per ravvivare il Quartiere fatiscente; il poeta che rifiuta di svendersi e scompare dai congressi cataloghi; l'umile e fragile lavoratrice che si rifiuta di rinunciare alla sua amicizia con un vicino cui capita di sostenere l'opposizione. **Questi sono tutti dissidenti. E non in senso metaforico: quando i file saranno aperti saremo stupiti dalla grandezza della paranoia nutrita verso queste persone.** Alla fine della giornata, sono sempre coloro che detengono il potere che definiscono le condizioni di esistenza - e di lotta - per chi respinge i loro piani e le loro politiche"* (ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: Cuba: Travel Regulations and Civil and Political Rights; COI Compilation, August 2017, p. 80-81. https://www.ecoi.net/en/file/local/1406025/1226_1504088552_accord-coi-compilation-cuba.pdf).

Alla luce di tali informazioni, è possibile riscontrare, nel ricorrente, **un atteggiamento non conformista e non tollerato dall' autorità, implicitamente critico della sua politica e dei suoi metodi, che conduce lo Stato ad imputargli un'opinione politica.** Invero, ciò che rileva ai fini della presente decisione, è che l'opinione politica può essere anche imputata o attribuita al ricorrente dall'agente statale o non statale di persecuzione, ai fini della valutazione dei rischi cui sarebbe esposta una persona in caso di rientro nel paese d'origine (Parere consultivo dell'UNHCR all'Associazione Tokyo Bar, nota 8, par. 5. Si veda inoltre Kwasi Amanfi v. John Ashcroft, Attorney General of United States , A01-4477 e 02-1541, 328 F.3d 719, 16 maggio 2003 (Corte d'appello degli Stati Uniti per il Terzo Circuito) (<http://www.unhcr.org/refworld/docid/47fdfb2c1a.html>), rischi che il ricorrente espone puntualmente e che possono ritenersi attuali alla luce dell'attuale assetto politico cubano.

Invero, sebbene il 19 aprile, al termine dell'ottavo congresso del Partito comunista cubano, Raúl Castro, 89 anni, ha ufficializzato che lascerà l'incarico di segretario del partito a Miguel Díaz-Canel, che gli era già succeduto alla presidenza del paese nel 2019 (<https://internazionale.us16.list-manage.com/track/click?u=9606152151dbc9a1003b9d59b&id=dec7085571&e=89260fcf84>), Díaz-Canel ha sottolineato che *“Raúl Castro sarà consultato sulle decisioni più importanti che riguardano il paese”*. Quest'affermazione, scrive il giornalista cubano Abraham Jiménez Enoa sul Washington Post, *“fa capire con chiarezza che finché sarà vivo Castro, il potere del presidente sarà più nominale che reale. Dopo 62 anni il castrismo non ha bisogno di un timoniere: chiunque può aprire la sala macchine e sedersi al posto di guida”* (<https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/04/21/cuba-congresso-comunista-diaz-canel-castrismo/>). Lo storico Rafael Rojas è d'accordo: al di là del cambio al vertice del partito, *“il congresso è stato uno spettacolo di affermazione di fedeltà al sistema”* (<https://elpais.com/opinion/2021-04-19/los-reformistas-cubanos-y-el-partido-unico.html>).

Il timore delle persecuzione trova quindi fondamento in tale contesto, che ritrova una coerenza esterna corroborata dalle COI sopra illustrate. Non vi è dubbio infatti che il ricorrente – che in Italia risiede con tutta la famiglia, e svolge regolare attività lavorativa - rischi invece concretamente, nel caso di rientro nel paese d'origine, di subire trattamenti tali da incidere fortemente sulle sue concrete condizioni di vita e sull'esercizio dei suoi diritti e libertà democratiche integranti grave violazione dei diritti umani fondamentali ai sensi dell'art. 7 DL 251/07.

Essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio non occorre provvedere sulle spese di giudizio.



PDF Eraser Free

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, così dispone:
visto l'art. 35 bis D.lgs 251/07, riconosce al sig.
sensi degli artt. 7 e ss. del D.Lgs n. 251/07;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, 14.05.2021.

lo status di rifugiato ai

La Presidente
Matilde Betti

Il Giudice est.
Andrea Canepa

